

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE





CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA






In materia di indennità di turno ex art. 86, comma 3, CCNL 21 maggio 2018

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 15.00, tra la delegazione trattante di parte sindacale (R.S.U., C.G.I.L. - F.P., C.I.S.L. - FPS, U.I.L. - FPL, FIALS, F.S.I. USAE, NURSING UP) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica:

Per l'Azienda	Firme
---------------	-------

Per le organizzazioni sindacali	Firme
---------------------------------	-------

direttore generale Mauro Filippi	
direttore amministrativo Massimo Visentin	
direttore sanitario Francesca Ciruolo	
direttore dei servizi socio sanitari Paola Paludetti	
direttore ad interim u.o.c. risorse umane Maria Elisa Maiolo	
Direttore ad interim della funzione Ospedaliera Francesca Ciruolo	
direttore ad interim del distretto unico socio sanitario Cosimo De Chirico	
direttore del dipartimento di prevenzione Anna Pupo	
direttore ad interim u.o.c. professioni sanitarie Gloria Viotto	

R.S.U. ^{PER} Renata Talon	
C.G.I.L. - F.P. Marco Busato	
C.I.S.L. - FPS Dario De Rossi	
U.I.L. - FPL Francesco Menegazzi	
FIALS Carlo Foschiani	
F.S.I. USAE Roberto Tosi	
NURSING UP Stellina Piscitelli	

Premesso che

- 1) L'art. 86, comma 3, del CCNL del comparto sanità del 21 maggio 2018 stabilisce che: "Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al

20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”;

- 2) Nel rispetto della citata disposizione contrattuale è stato fissato un numero minimo di mattine, pomeriggi e notti richiesto per il riconoscimento dell'indennità di triplo turno, come indicato nel seguente prospetto:

da 3 a 9 giorni lavorati nel corso del mese	Almeno 1 mattina, 1 pomeriggio e 1 notte
da 10 a 14 giorni lavorati nel corso del mese	Almeno 2 mattine, 2 pomeriggi e 2 notti
da 15 a 19 giorni lavorati nel corso del mese	Almeno 3 mattine, 3 pomeriggi e 3 notti
da 20 a 24 giorni lavorati nel corso del mese	Almeno 4 mattine, 4 pomeriggi e 4 notti
da 25 a 29 giorni lavorati nel corso del mese	Almeno 5 mattine, 5 pomeriggi e 5 notti

Al dipendente che presta la propria attività lavorativa su tre turni e che non effettui almeno il numero minimo di mattine, pomeriggi e notti sopra indicato è, comunque, garantita l'indennità prevista per il doppio turno, qualora siano rispettate le condizioni a tal fine previste.

Le parti concordano di sottoscrivere il presente verbale d'accordo:

- 1) Nelle giornate di assenza determinate da recupero ore conseguenti a eccedenza oraria generata dal triplo turno, e quindi in corrispondenza del riposo compensativo conseguente alla prestazione di ciascun turno notturno, viene corrisposta l'indennità di turno ex art. 86, comma 3, CCNL 21 maggio 2018;
- 2) Il riconoscimento dell'indennità come rappresentato nel punto 1 avrà luogo dalla data di applicazione del CCNL del 21 maggio 2018 allo scopo di definire le modalità di riconoscimento dell'indennità di turno prevista dall'art 86, commi 3, CCNL 21 maggio 2018;
- 3) Il costo derivante dal riconoscimento dell'indennità di turno di cui al punto precedente è a carico del fondo "condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art. 80 CCNL 21 maggio 2018.

